

REGOLAMENTO (CE) N. 1602/2002 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 2002****recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di determinati materiali forestali di moltiplicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione immessi sul mercato a norma della presente direttiva non siano soggetti ad alcuna restrizione commerciale concernente le caratteristiche, i requisiti relativi ad analisi e controlli, l'etichettatura e la sigillatura se non a quelle stabilite nella suddetta direttiva.
- (2) In determinate circostanze gli Stati membri possono essere autorizzati a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale, a fini di semina o impianto, di determinati materiali forestali di moltiplicazione non idonei ad essere utilizzati nel loro territorio.
- (3) Tale autorizzazione dovrebbe essere concessa unicamente qualora sia legittimo ritenere che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche fenotipiche o genetiche, possa avere effetti nocivi sulla silvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche o sulla biodiversità nel territorio dello Stato membro di cui trattasi.
- (4) Affinché la Commissione possa decidere in piena conoscenza di causa, la domanda di autorizzazione deve essere corredata di prove e informazioni pertinenti, riguardanti tra l'altro la regione di provenienza o l'origine dei materiali forestali di moltiplicazione e i risultati di esperimenti, della ricerca scientifica e della prassi silvicola. Le informazioni richieste devono essere specificate.
- (5) Per aiutare uno Stato membro a redigere la propria domanda, gli altri Stati membri dovrebbero fornire, su richiesta, tutte le informazioni necessarie sulla regione di provenienza o l'origine e sugli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione.
- (6) Una copia della domanda deve essere inviata contemporaneamente allo Stato membro in cui è situata la regione di provenienza o l'origine, per consentire a tale Stato membro di comunicare alla Commissione la propria posizione.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

⁽¹⁾ GUL 11 del 15.1.2000, pag. 17.*Articolo 1*

1. Se uno Stato membro desidera essere autorizzato a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di determinati materiali forestali di moltiplicazione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE, esso ne fa domanda alla Commissione, spiegando i motivi per cui ritiene che sussistano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2. La domanda è corredata di tutte le informazioni e della documentazione giustificative disponibili, secondo quanto prescritto nei paragrafi da 2 a 5.

2. Alla domanda sono accluse mappe e indicazioni riguardanti la regione di provenienza o l'origine dei materiali in questione, unitamente alla documentazione comprovante le differenze dei rispettivi dati climatici ed ecologici, secondo quanto disposto nell'allegato.

3. Sono acclusi altresì i risultati di esperimenti, della ricerca scientifica o della prassi silvicola, i quali dimostrino perché i materiali non sono idonei ad essere utilizzati in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, in cui viene chiesto di applicare il divieto. Gli esperimenti sono descritti in dettaglio, con riferimento alla preparazione, al procedimento di valutazione e all'analisi dei dati; detti esperimenti devono essere stati condotti in siti di tipo adatto e secondo i requisiti stabiliti nell'allegato V, punto 1, della direttiva 1999/105/CE. Si devono citare anche le persone che hanno condotto gli esperimenti, precisando se i risultati sono stati sottoposti ad una verifica qualificata o pubblicati.

4. Quanto ai risultati della ricerca scientifica, saranno menzionati lo svolgimento della ricerca, le fonti d'informazione, il procedimento di valutazione e i dati ottenuti.

5. Relativamente ai risultati ottenuti dalla prassi silvicola, devono essere fornite informazioni e documentazione sulla sopravvivenza, lo sviluppo e la crescita dei materiali forestali di moltiplicazione.

Articolo 2

A corredo della domanda volta a vietare la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria «identificati alla fonte» o «selezionati», derivati da materiali di base ammessi del tipo «fonte di semi» o «soprassuolo», lo Stato membro richiedente fornisce un'attestazione della loro idoneità in riferimento alla regione di provenienza.